

Eventi sismici della provincia dell'Aquila
Vice Commissario delegato
alte operazioni di soccorso e assistenza
alle popolazioni sfollate e per l'accelerazione
e la chiusura della prima fase dell'emergenza
ex art. 3 O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761

Presidenza del Consiglio dei Ministri TERREMOTO ABRUZZO Prot n° 0000484 del 05/01/2010 ------ USCITA ------

Ai Prefetti delle Province di

L'Aquila Chieti Pescara Teramo

p.c. Al Presidente della Regiono Abruzzo

L'Aquila

Ai Presidenti delle Province di:

L'Aquila

Chieti

Pescara Teramo

Alla Di.Coma.C.

L'Aquila

ALC.O.I.

Giulianova

OGGETTO: CIRCOLARE RELATIVA ALLE INDAGINI ED ALLE PROVE STRUTTURALI, GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SU EDIFICI ED AGGREGATI CLASSIFICATI INAGIBILI (ESITO E) O DISTRUTTI.

L'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 3790 del 17/7/2009 recita:

"Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inaginili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore



al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere ammessi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali".

In sostanza l'Ordinanza ed i relativi indirizzi prevedono che, nel caso di edifici dichiarati inagibili (E) o distrutti, sia possibile effettuare i seguenti tipi di intervento:

- a) riparazione con miglioramento sismico o rafforzamento locale.
- b) ricostruzione,

Nei casi di cui al punto a) è prevista la valutazione del livello di adeguatezza dell'edificio ante e post operam, da effettuarsi nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. del 14/1/2008 (NTC08), in particolare del cap. 8, che riguarda le costruzioni esistenti, e della relativa Circolare n. 617.

Nei casi di cui al punto b) l'edificio viene realizzato ex novo e quindi sempre nel rispetto delle NTC08 relativamente alle nuove costruzioni. In alcuni casi può essere necessario effettuare la valutazione del livello di adeguatezza dell'edificio ante operam per verificare la convenienza economica della demolizione e ricostruzione.

Con riferimento ai soli casi a), per determinare i livelli di adeguatezza sismica dell'edificio, è necessario quantificare la domanda (azione sismica di riferimento) e la capacità (azione sismica sostenibile) ed è necessario, pertanto, acquisire le informazioni che permettono di stabilire:

- le caratteristiche geologiche e geotecniche del sottosuolo, al fine di tener conto, nella valutazione della domanda, degli eventuali effetti di amplificazione locale dello scuotimento sismico, nonché di eventuali fenomeni di instabilità e delle resistenze del terreno ai fini della valutazione della capacità portante del sottosuolo di fondazione; le indagini sui terreni a ciò finalizzate verranno denominate nel seguito come indagini GEO
- le caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali ai fini della determinazione della capacità dell'intera struttura; le indagini sulle strutture a ciò finalizzate verranno denominate nel seguito come indagini STRU.

La spesa richiesta per l'esecuzione delle indagini conoscitive è imputabile alle spese tecniche e può essere rimborsata entro determinati limiti, nel seguito definiti.

Nei casi b), invece, il rimborso è ammissibile per le indagini GEO ai fini della ricostruzione del nuovo edificio e, nei casi in cui è necessario effettuare la verifica della struttura esistente ai fini della valutazione economica dell'intervento di riparazione/miglioramento in alternativa a quello della demolizione/ricostruzione, anche per le indagini STRU.

L'acquisizione dei dati geologici, geotecnici e strutturali relativi alle costruzioni esistenti può essere effettuata con modalità e tecniche differenti, che vanno scelte in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e, quindi, anche di limitazione dei costi in relazione alla rilevanza degli interventi previsti. A tal fine di seguito viene definito il contributo massimo ammissibile per le indagini e le prove di

tipo geologico - geotecnico (GEO) e strutturali (STRU).

Il contributo alla spesa per unità di superficie coperta lorda complessiva dell'edificio o aggregato oggetto delle prove è di 12 €/mq IVA inclusa, con i seguenti limiti massimi:

limite massimo per edifici ordinari

limite massimo per aggregati (OPCM 3820)

· limite massimo per indagini sui terreni

15.000 € IVA inclusa (STRU + GEO)

20.000 € IVA inclusa (STRU + GEO)

6.000 € IVA inclusa (solo GEO)



Per edifici con superficie coperta lorda complessiva inferiore a 417 mg è comunque ammissibile un contributo totale fino a 5000 €.

Al fine di ottimizzare le risorse e/o migliorare la conoscenza delle caratteristiche dei terreni su aree che interessano più edifici, pur se affidati a progettisti diversi, è possibile ripartire le spese relative alle indagini GEO su più domande di accesso al contributo.

La presente circolare entra in vigore a partire dal settimo giorno successivo alla sua emanazione.

Vogliano le Signorie loro, nel consucto spirito di collaborazione, trasmettere la presente ai Sindaci dei Comuni di competenza.

Prof. Bernardo De Bernardinis